



TRIBUNALE DI TRENTO

Cancelleria delle procedure concorsuali

Il giudice delegato ai fallimenti e all'esecuzione dei concordati preventivi,
visto il d.P.C.m. del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", in vigore dal 10 marzo 2020,

visto il particolare l'art. 1 del cit. d.P.C.m., che estende a tutto il territorio nazionale le misure già adottate con il d.P.C.m. dell'8 marzo 2020, avuto particolare riguardo alla prescritta misura di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche [...] salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute", consentendo "il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

osservato che, ai sensi del successivo art. 2 del cit. d.P.C.m., dette misure sono allo stato efficaci sino al 3 aprile 2020,

ritenuto che dette misure impediscano, per la finalità stessa della norma che le reca, ogni attività non necessaria o urgente che implichi spostamenti delle persone o contatti fisici fra le stesse;

chiarisce che, sino al 3 aprile 2020 o sino alla eventuale successiva data che dovesse essere stabilita dall'autorità governativa:

i curatori fallimentari, i liquidatori giudiziali, i commissari giudiziali, gli ausiliari dei predetti e, in generale, i soggetti che prestino la loro opera in favore della

procedura concorsuale non sono tenuti a compiere qualsiasi attività che implichi spostamenti delle persone o contatti fisici fra le stesse;

fatta eccezione per le attività richieste da casi di particolare gravità che non ammettono dilazione, che verranno di volta in volta segnalati dai suddetti soggetti a questo giudice.

Manda alla cancelleria affinché:

- a) trasmetta il presente documento, con ogni mezzo che ne assicuri la ricezione, ai curatori fallimentari, ai liquidatori giudiziali e ai commissari giudiziali;
- b) affigga il presente documento fuori dalla cancelleria e all'ingresso del Tribunale.

Trento, 12 marzo 2020

Il giudice dell'esecuzione

Benedetto Sieff